

Fondazione Luca Pacioli



## DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269

*Scheda di lettura n. 4/2003*

*Documento n. 18 del 28 ottobre 2003*

**DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269**

<i>Premessa</i>	Pag.	1
Articolo 1 - <i>Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti</i>	“	2
Articolo 2 - <i>Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione</i>	“	4
Articolo 3 - <i>Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero</i>	“	4
Articolo 4 - <i>Istituto Italiano di Tecnologia</i>	“	5
Articolo 7 - <i>Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie</i>	“	5
Articolo 8 - <i>Ruling internazionale</i>	“	6
Articolo 9 - <i>Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA</i>	“	7
Articolo 10 - <i>Attestazione dei crediti tributari</i>	“	7
Articolo 11 - <i>Premio di quotazione in borsa</i>	“	8
Articolo 12 - <i>Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione</i>	“	8
Articolo 13 - <i>Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi</i>	“	9
Articolo 19 - <i>De tax</i>	“	9
Articolo 20 - <i>Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus</i>	“	10
Articolo 23 - <i>Lotta al carovita</i>	“	10
Articolo 24 - <i>Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie</i>	“	10
Articolo 33 - <i>Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo</i>	“	11
Articolo 34 - <i>Proroga di termini in materia di definizioni agevolate - (Commi da 1 a 3)</i>	“	11
Articolo 34 - <i>Riduzione delle penalità per la irregolare trasmissione delle dichiarazioni - (Commi da 4 a 6)</i>	“	12
Articolo 35 - <i>Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi</i>	“	13
Articolo 36 - <i>Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di IVA</i>	“	14
Articolo 37 - <i>Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi</i>	“	15
Articolo 38 - <i>Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca, e alienazione dei veicoli</i>	“	16
Articolo 39 - <i>Altre disposizioni in materia di entrate</i>	“	16
Articolo 40 - <i>Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta</i>	“	17
Articolo 41 - <i>Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari</i>	“	17

**DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004**

Articolo 2 - <i>Disposizioni fiscali per il settore agricolo</i>	“	18
Articolo 3 - <i>Altre misure</i>	“	19
Articolo 17 - <i>Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare</i>	“	20
Articolo 19 - <i>Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet nonché altri interventi in materia di comunicazioni</i>	“	21
Articolo 20 - <i>Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie</i>	“	21

## DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269

### Premessa

La manovra finanziaria per l'anno 2004 sarà attuata mediante l'adozione del consueto disegno di legge presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, già depositato al Senato il giorno 30 settembre scorso e protocollato come atto n. 2512 e da un provvedimento collegato che il Governo ha già provveduto ad emanare con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003.

Il documento che segue ha l'obiettivo di informare nel modo più immediato possibile il lettore che abbia necessità di conoscere gli argomenti su cui il provvedimento è intervenuto. Per questo motivo si è ritenuto opportuno illustrare solo in estrema sintesi il contenuto delle disposizioni in materia tributaria, non essendo necessario alcun approfondimento problematico delle disposizioni, che seppure già efficaci, tuttavia sono soggette a modifiche in sede di conversione, alcune delle quali già annunciate.

Accanto alle disposizioni di carattere più marcatamente procedurale e di natura attuativa, presentano un interesse particolare le discipline introdotte circa gli incentivi di natura fiscale alla innovazione ed alla ricerca, articoli da 1 a 4, la proroga dei termini e degli adempimenti correlati alle sanatorie fiscali, introdotte dall'articolo 34 e la De tax, introdotta dall'articolo 19. Anche a proposito della trattazione di queste previsioni non si è ritenuto di andare aldilà della più semplice scheda di lettura, riservandoci tuttavia eventuali specifici approfondimenti allorché entreranno a far parte definitivamente del nostro ordinamento.

Si è ritenuto, invece, fornire un approfondimento specifico con la scheda di lettura n. 3 del 24 ottobre 2003, dedicata al nuovo istituto del “concordato preventivo”, previsto dall'articolo 33, in quanto, pur essendo anche questo suscettibile di auspicabili modifiche in sede di conversione, rappresenta certamente un argomento di particolare interesse per i professionisti e per le imprese che avranno quindi la necessità di conoscere in misura più approfondita.

### ARTICOLI DA 1 A 4

#### DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE E LA RICERCA

Gli articoli da 1 a 4 del Titolo I, Capo I, rubricato “Innovazione e ricerca”, introducono una disciplina volta a realizzare l'obiettivo di indirizzare e favorire i settori dell'innovazione e della ricerca attraverso disposizioni che comportano:

- 1) la detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, *stage* aziendali per studenti (art. 1);

- 2) il finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione (art. 2);
- 3) incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (art. 3);
- 4) l'istituzione dell'Istituto Italiano di Tecnologia (art. 4).

## Articolo 1 - Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti

### 1.1 Detassazione dei costi di ricerca e sviluppo e degli investimenti in tecnologie digitali

A favore di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in attività alla data di entrata in vigore del decreto n. 269, vale a dire il 2 ottobre 2003, in aggiunta alla ordinaria deduzione da tale reddito, è prevista una ulteriore deduzione per un importo pari al 10%:

- a) dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali;
- b) degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

Oltre a tale straordinaria deduzione, la norma consente poi la deduzione di un ulteriore componente negativo del reddito d'impresa per un importo pari al 30% dell'eccedenza dei costi indicati ai punti *sub a)* e *b)* rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei 3 periodi d'imposta precedenti.

La disciplina di agevolazione in esame pone, tuttavia, una limitazione nell'importo massimo dell'incentivo fruibile. Infatti, il beneficio spetta nei limiti del 20% della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione stessa, senza considerare gli esercizi in perdita. Per evidenti questioni di salvaguardia del gettito erariale, è poi stabilito che per il periodo d'imposta 2005 (seconda annualità successiva a quella in corso al 2 ottobre 2003), l'acconto dell'Irpef e dell'Irpeg (o meglio, *ratione temporis*, dell'Ire e dell'Ires) dovrà essere calcolato assumendo come imposta relativa al periodo precedente quella che sarebbe stata liquidata in assenza dell'incentivo in argomento.

Dal punto di vista formale, per assicurare l'effettività del sostenimento dei costi oggetto di agevolazione è richiesto il rilascio di apposita “attestazione di effettività dei costi sostenuti”, la quale può essere rilasciata, nelle forme previste dalla legge n. 97/1977 (che disciplina le misure fiscali a sostegno dell'innovazione delle imprese industriali), dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).

Si osserva, da ultimo, che per consentire l'efficace monitoraggio dell'andamento degli investimenti detassati è previsto, a carico dei soggetti beneficiari dell'incentivo, un onere di rilevazione progressiva dei dati relativi alle attività di ricerca e svi-

luppo ed alle tecnologie digitali e di conseguente comunicazione, a consuntivo, degli stessi dati all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

### 1.2 *Detassazione delle spese relative all’export*

Il beneficio della ulteriore deduzione rispetto a quella ordinaria spetta, ai medesimi soggetti, anche con riferimento all’intero importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere tenute all’estero<sup>1</sup>, ad eccezione delle spese per sponsorizzazioni.

Il riferimento testuale alla circostanza che debba trattarsi di spese “*direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti*” parrebbe intendersi nel senso di escludere dalla detassazione le spese, per così dire, “accessorie o collaterali” all’evento promozionale fieristico, comunemente rientranti nel “contenitore-fiera” (e, per questo, riconosciute pienamente deducibili), quali – ad esempio – le spese sostenute in favore della clientela reale o potenziale (o, addirittura, anche di soggetti neanche potenzialmente interessati alla produzione aziendale)<sup>2</sup>. In ogni caso, sul punto, sarebbe auspicabile un chiarimento, anche in sede amministrativa.

Anche in questa ipotesi agevolativa, è necessaria l’attestazione di effettività delle spese sostenute e l’acconto ai fini Irpef ed Irpeg per il periodo d’imposta 2005 dovrà essere calcolato considerando come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza dell’incentivo fiscale.

### 1.3 *Detassazione delle spese relative a stage aziendali*

Il medesimo beneficio opera, inoltre, relativamente all’ammontare totale delle spese sostenute per l’effettuazione di *stage* aziendali destinati agli studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero ai neodiplomati o neolaureati da meno di un anno. Tra tali spese, oltre a quelle necessarie a consentire l’espletamento dello *stage* da parte degli anzidetti soggetti (come, ad esempio, i costi di allestimento di una o più stazioni di lavoro-studio), rientrano anche gli eventuali compensi erogati agli stagisti.

Ferma restando la regola sopraindicata in ordine all’acconto d’imposta per il 2005, si rileva che nella fattispecie in analisi l’attestazione di effettività delle spese sostenute deve invece essere comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, dalle attestazioni concernenti l’effettiva partecipazioni di questi agli *stage* ovvero da altra idonea documentazione (ad esempio, rilasciata dagli stessi stagisti).

---

<sup>1</sup> Le spese sostenute nell’ambito di una manifestazione fieristica, connotata da un chiaro fine di promozione della produzione specifica dell’impresa, sono suscettibili alla categoria generale delle “spese di pubblicità e propaganda”, le quali, a mente del secondo comma dell’articolo 74 del T.U.I.R. n. 917/86, “*sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. (...)*”.

<sup>2</sup> Cfr. Agenzia delle Entrate, Ris. n. 316/E del 2 ottobre 2002.

#### 1.4 Detassazione delle spese relative alla quotazione

L’incentivo fiscale in esame si applica, infine, anche a tutte le spese sostenute per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea.

Oltre ai costi di natura amministrativa, dovrebbero rientrare nell’ambito oggettivo altresì tutte le spese strumentali, tra cui quelle sostenute per l’acquisizione di servizi di consulenza legale e finanziaria.

E’ evidente che un tale beneficio resti limitato alle sole società per azioni, le quali potranno usufruire altresì del “premio di quotazione” di cui al successivo articolo 11 del decreto n. 269, costituito dalla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito al 20%.

Anche con riferimento alla fattispecie di detassazione in oggetto, si intendono operanti la regola dell’acconto d’imposta per il 2005 e la condizione del rilascio dell’attestazione di effettività delle spese sostenute da parte dei soggetti indicati al paragrafo 1.1.

### Articolo 2 - Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione

L’articolo contiene una disposizione con cui viene favorito il finanziamento degli investimenti in attività di ricerca e innovazione, mediante la destinazione di apposite risorse finanziarie. Più in particolare, viene stabilito che le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, già relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, dovranno essere destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti nei predetti investimenti, secondo le modalità stabilite dal Ministro competente.

### Articolo 3 - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

Nel presupposto che per avviare efficaci programmi di ricerca ed innovazione siano indispensabili adeguate risorse umane, tale norma, attraverso il riconoscimento di un particolare regime fiscale di favore, si prefigge lo scopo di favorire il trasferimento in Italia di soggetti aventi peculiari cognizioni tecnico-scientifiche (ricercatori) da utilizzare nell’implementazione di tali programmi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> L’assenza di ogni riferimento alla precedente residenza fiscale del ricercatore lascia, inoltre, dedurre che potrà trattarsi sia di soggetti di origine italiana (*rectius*, già residenti fiscalmente in Italia) che straniera (a dispetto della rubrica dell’articolo che, parlando di “*rientro*”, sembra riferirsi solo ai primi).

L'incentivo è riservato ai ricercatori che dal 2 ottobre 2003 al 31 dicembre 2008 iniziano a svolgere la propria attività in Italia, sia sotto forma di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi, divenendo conseguentemente fiscalmente residenti nel territorio italiano. Ai fini dell'acquisto della residenza italiana, valgono le regole ordinarie dettate dall'articolo 2 del T.U.I.R. n. 917/86, secondo cui si considerano residenti *“le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”*.

Il beneficio fiscale consiste nell'assoggettamento dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia dai ricercatori ad imposizione diretta limitata al 10% del loro importo e nella contestuale irrilevanza degli stessi redditi ai fini dell'Irap. Secondo quanto chiarito nella relazione al decreto n. 269, la non concorrenza alla base imponibile Irap di tali redditi vale sia con riferimento ai soggetti percettori di tali redditi che a quelli eroganti, nel senso che, nel caso di lavoro autonomo, il ricercatore non dovrà corrispondere l'Irap sui proventi percepiti e, nel caso di lavoro subordinato, il datore di lavoro potrà dedursi i redditi di lavoro dipendente erogati. Quanto all'ambito temporale di applicazione dell'incentivo, la norma prevede che quest'ultimo operi con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi di imposta successivi. A titolo esemplificativo, ipotizzando che il ricercatore si trasferisca in Italia dal 1° di novembre del 2003 ed ivi resti sino al 31 agosto 2006, se ne deduce che i periodi d'imposta agevolati saranno il 2004, 2005 e 2006.

#### Articolo 4 - Istituto Italiano di Tecnologia

E' prevista la creazione, sotto forma di fondazione, dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), con lo scopo specifico di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, ritenuti indispensabili allo sviluppo del sistema economico nazionale.

#### Articolo 7 - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

Innovando rispetto al sistema sanzionatorio disegnato dal D.Lgs. n. 472/1997, che stabiliva la riferibilità della sanzione alla persona fisica nonché il criterio di solidarietà (v. rispettivamente l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 472/97), la disciplina introduce il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio delle persone giuridiche sono esclusivamente a carico di queste ultime.

La disposizione anticipa parzialmente<sup>4</sup> il principio postulato alla lettera *l*), comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 80 del 2003 (delega per la riforma del sistema fiscale statale), in base a cui “*la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione*”.

Per assicurare l'immediata applicazione del nuovo principio, viene poi stabilito che questo operi anche con riferimento alle violazioni già commesse e non ancora contestate ed a quelle pur contestate ma per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data del 2 ottobre 2003.

Per ovvie esigenze di coordinamento, inoltre, è previsto che le disposizioni contenute nel summenzionato decreto n. 472 del 1997 si applichino solo se compatibili con la novella introdotta dall'articolo in rassegna.

## Articolo 8 - Ruling internazionale

Il presente articolo introduce nel nostro ordinamento un nuovo istituto già conosciuto in altri ordinamenti comunitari, il cosiddetto *ruling internazionale*. Grazie ad esso le imprese italiane che svolgono attività internazionale possono accedere ad una particolare forma di interpello (diversa da quella già presente nel sistema fiscale italiano ed introdotta dallo Statuto del contribuente), che si perfeziona con la stipulazione di un vero e proprio accordo tra l'Agenzia delle Entrate ed il contribuente in ordine alle operazioni di carattere transnazionale che hanno ad oggetto specifiche materie, quali:

- il regime dei prezzi di trasferimento;
- il regime degli interessi;
- il regime dei dividendi e delle *royalties*.

Detto accordo, una volta concluso, vincolerà entrambe le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, a meno che non intervengano dei mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto che risultino di importanza rilevante in relazione a quanto concordato. Da una parte il contribuente sarà vincolato per il suddetto periodo ad attenersi ai criteri di determinazione e quantificazione dei proventi derivanti da prezzi di trasferimento, *royalties*, interessi e dividendi, stabiliti di concerto con l'Amministrazione finanziaria, la quale a sua volta, non potrà esercitare i poteri previsti dagli articoli 32 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 (controllo ed accertamento), con riferimento alle determinazioni oggetto dell'accordo.

Successivamente alla stipulazione l'Amministrazione finanziaria, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, provvederà ad inviarne copia all'autorità fiscale competente degli stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

---

<sup>4</sup> Limitatamente cioè alle persone giuridiche, e non anche a tutti gli altri soggetti cui il rapporto tributario può riferirsi (ad esempio, le società personali).

La richiesta di *ruling* avrà efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento e dovrà essere presentata al competente ufficio, di Roma e Milano, secondo quanto stabilito, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

## Articolo 9 - Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA

Si prevede la riduzione degli oneri per garanzie relative a crediti IVA.

La nuova disposizione modificando la precedente disciplina<sup>5</sup>, limita ad un termine massimo di tre anni la durata delle garanzie a copertura degli eventuali obblighi di restituzione totale o parziale degli importi rimborsati<sup>6</sup>. Ciò comporta la conseguente riduzione degli oneri connessi al pagamento delle commissioni per le garanzie, che diminuiscono la consistenza effettiva dei crediti vantati.

## Articolo 10 - Attestazione dei crediti tributari

Si prevede l'autorizzazione all'Agenzia delle Entrate al rilascio, su diretta richiesta dei creditori d'imposta che siano intestatari di conto fiscale, di un'attestazione circa la certezza, la liquidità, l'esigibilità del credito e la data approssimativa di erogazione del rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria.

E' precisato inoltre, che l'attestazione possa essere relativa anche a crediti rimborsabili secondo modalità differenti da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze il 28 dicembre 1993, n. 567, regolamento di attuazione dell'articolo 78, della legge n. 413/91, istitutivo del conto fiscale.

---

<sup>5</sup> L'articolo 38-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che i rimborsi dei crediti IVA siano eseguiti su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento:

- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- fideiussione intestata all'Ufficio IVA o all'Ufficio unico delle Entrate competente, rilasciata da un'azienda o da un istituto di credito, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
- polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o un'impresa di assicurazione;
- per le piccole e medie imprese, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, c.d. Confidi;
- per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 258.228.449, 54 euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

<sup>6</sup> Nel caso in cui i rimborsi stessi si rivelassero successivamente in tutto o in parte non dovuti.

## Articolo 11 - Premio di quotazione in borsa

E' prevista la riduzione al 20% dell'aliquota d'imposta sul reddito delle società le cui azioni siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:

- l'ammissione alla quotazione deve avvenire nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto, quindi il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004;
- l'agevolazione si applica al periodo d'imposta in cui è stata disposta l'ammissione alla quotazione e ai due periodi successivi;
- che le azioni non siano state precedentemente negoziate in alcun mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea;
- che le società effettuino, per ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15% del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

Il reddito dichiarato è assoggettabile ad aliquota agevolata il reddito fino all'ammontare di 30 milioni di euro. L'agevolazione è applicata solo per i periodi di imposta in cui non siano intervenute sospensioni alla negoziazione nei mercati regolamentati. L'agevolazione è alternativa a quella della D.I.T..

## Articolo 12 - Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione

La disposizione prevede la riduzione dal 12,5% al 5%, la misura dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione annuale dei fondi comuni d'investimento mobiliare specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione (“qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione.....di società di piccola e media capitalizzazione”).

La stessa riduzione è stata prevista per gli altri organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari OICVM (fondi comuni esteri autorizzati, società di investimento a capitale variabile SICAV, fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

## Articolo 13 - Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

La disposizione interviene sugli aspetti di natura civilistica e fiscale di consorzi, denominati “confidi”, che esercitano attività mutualistica volta ad erogare prestazioni di garanzia al fine di favorire finanziamenti a beneficio delle imprese consorziate. La disciplina fiscale è contenuta nei commi dal 45 al 51. Questi i punti più rilevanti:

- i “confidi” ai fini delle imposte sui redditi sono classificati enti commerciali;
- gli avanzi di gestione accantonati concorrono alla formazione del reddito imponibile solo se e quando siano utilizzati per scopi differenti dalla copertura di perdite oppure dall'aumento del fondo consortile;
- il reddito d'impresa è coincidente con il risultato d'esercizio, quindi senza apportare le variazioni di cui al titolo I, capo IV ed al titolo II, capo II del T.U.I.R. n. 917/86;
- l'IRAP è determinata secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'attività di garanzia collettiva esercitata dai “confidi” non è considerata attività effettuata nell'esercizio d'impresa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- i contributi e le quote di partecipazione al fondo consortile versati dalle imprese consorziate rappresentano componenti negative di reddito di natura contributiva ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del T.U.I.R. n. 917/86;
- nel caso in cui siano effettuate operazioni di fusione e trasformazione tra confidi, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo in commento, non si dà luogo a tassazione dei fondi in sospensione d'imposta delle imprese coinvolte nelle operazioni suddette.

## Articolo 19 - De tax

La disposizione introduce in via sperimentale la cosiddetta *de tax*. E' ammessa la devoluzione di una parte dell'IVA, pari all'1%, dietro autorizzazione del consumatore da esprimere al momento dell'acquisto dei prodotti del valore non inferiore a 50 euro, a favore di associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ed appositamente convenzionati con l'esercizio commerciale presso il quale avviene la vendita.

Per i dettagli relativi al funzionamento di tale meccanismo la norma in commento rinvia ai provvedimenti attuativi del ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. L'Amministrazione finanziaria provvederà:

- a fissare i territori comunali nei quali troverà applicazione la sperimentazione;
- ad individuare le associazioni che esercitano attività etiche, presso le quali sarà consentito destinare la quota dell'IVA;
- a stabilire le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso dei consumatori.

## Articolo 20 - Agevolazioni fiscali a favore della associazioni di volontariato e delle Onlus

La norma introduce un'integrazione a quanto già previsto dal comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre del 2000, n. 342, e prevede che le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), possono conseguire un contributo pari al 20% del prezzo d'acquisto di autoambulanze, mediante una riduzione di tale percentuale del corrispondente prezzo praticato dal venditore.

La stessa norma dispone che sarà poi lo stesso venditore a recuperare le somme corrispondenti alla riduzione applicata mediante il meccanismo della compensazione, disciplinato dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

## Articolo 23 - Lotta al caro vita

E' previsto che a seguito di controlli della Guardia di Finanza mirati a rilevare l'effettivo impatto dell'incremento dei prezzi in taluni settori, si proceda alla revisione entro il 31 dicembre 2003 degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del D.L. n. 331/1993 per i settori in cui si sono manifestate abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.

## Articolo 24 - Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie

Si dispone la proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie. Le prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (v. articolo 31, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge n. 457 del 1978) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggette ad IVA con aliquota ridotta del 10%. Tale agevolazione originariamente disposta fino al 31 dicembre 2000, è stata prorogata prima al 31 dicembre 2001 dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente al 31 dicembre 2002 dall'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed infine al 30 settembre 2003 dall'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con questa disposizione si proroga ancora dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 l'applicazione della aliquota IVA ridotta.

## Articolo 33 - Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo

L'ambito di applicazione del nuovo istituto è limitato alla categoria dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta

in corso al 1° gennaio 2003 e quello successivo.

Gli effetti prodotti, in sintesi, sono:

- a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
- b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Possono aderire al concordato le imprese ed i professionisti che abbiano conseguito ricavi o compensi entro la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Ne sono invece esclusi i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2000 ed i contribuenti che nel 2001 o nel 2003 abbiano applicato i regimi previsti per le attività minori (v. contribuenti “minimi” ex legge n. 662/96, “nuove iniziative” e “attività marginali” ex legge n. 388/2000, artt. 13 e 14). Ai fini della determinazione dei ricavi e compensi minimi si fa riferimento a quelli relativi al periodo di imposta 2001, individuati nel maggiore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri. Per il 2003, il contribuente dovrà dichiarare ricavi o compensi non inferiori a quelli di riferimento del 2001 aumentati del 9%. Per il 2004 i ricavi o compensi dovranno essere non inferiori a quelli concordati per il 2003 aumentati del 4,5%. Occorre inoltre, che i redditi da dichiarare nel 2003 non siano inferiori a quelli relativi al 2001 aumentati del 7% e quelli del 2004 non inferiori ai redditi concordati per il 2003, aumentati del 3,5%.

L'argomento è stato più ampiamente illustrato nella scheda di lettura n. 3 del 24 ottobre 2003.

## Articolo 34 - Proroga di termini in materia di definizioni agevolate (Commi da 1 a 3)

Si dispone la proroga al 16 marzo 2004 dei termini di adesione alle sanatorie fiscali, previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Sono interessati dal provvedimento i seguenti istituti definatori:

- concordato (articolo 7 della legge n. 289 del 2002);
- dichiarazione integrativa (articolo 8);
- condono tombale (articolo 9);
- definizione dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-bis);
- definizione ai fini dell'imposte indirette (articolo 11, commi 1 e 1-bis);
- registrazione e adempimento formalità omesse ai fini delle imposte indirette (articolo 11, comma 4);
- definizione dei carichi di ruolo pregressi (articolo 12);
- regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14);

- definizione liti potenziali (articolo 15);
- definizione liti pendenti (articolo 16);
- chiusura partite IVA inattive (articolo 5 del D.L. n. 282 del 2002);
- definizione delle violazioni in materia di tassa automobilistica erariale (articolo 5-*quinquies* del D.L. n. 282 del 2002).

Gli ulteriori termini connessi, quelli per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni e le date di pagamento degli eventuali versamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003, saranno rideterminati con futuri decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La disposizione stabilisce inoltre nel comma 2 che relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i soggetti iscritti a ruolo possano estinguere il loro debito sottoscrivendo, entro il 16 marzo 2004, un apposito atto e versando contestualmente almeno l'80% di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo e di una somma pari a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. Per favorire la definizione, è previsto che i concessionari debbano inviare ai soggetti interessati apposita comunicazione entro il 16 febbraio 2004. L'eventuale importo residuo dovrà essere corrisposto entro il 16 aprile 2004.

Circa le liti potenziali ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i contribuenti che non provvedono alla definizione agevolata entro il 16 marzo 2004, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'Amministrazione finanziaria è fissato al 18 marzo 2004.

Per quanto concerne le liti pendenti di cui all'articolo 16 della citata legge n. 289 del 2002, la norma dispone nel comma 3 che dette liti sono sospese fino al 30 aprile 2004.

Qualora sia stata già fissata la trattazione della lite in questo periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere della definizione. Sono altresì sospesi fino al 30 aprile 2004 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

### Articolo 34 - Riduzione delle penalità per la irregolare trasmissione delle dichiarazioni - (Commi da 4 a 6)

Lo stesso articolo 34 citato prevede, nei commi da 4 a 6, la riduzione ad una somma pari al 50% dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle

relative convenzioni delle penalità previste a carico delle banche e della Poste italiane S.p.A. per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute fino al 31 dicembre 2000<sup>7</sup>.

Tali convenzioni, approvate dai DD.MM. 21 luglio 1998, stabiliscono che sui dati trasmessi dalla dalle banche e dalla Poste italiane S.p.A. l'Amministrazione finanziaria possa effettuare un controllo su base campionaria per verificare la qualità delle informazioni ricevute. Qualora da tale controllo risulti un tasso di errore superiore a quello ammesso, la stessa Amministrazione finanziaria applica una penale sull'importo complessivo del compenso spettante per le dichiarazioni appartenenti alla tipologia per la quale è stato superato il limite.

Il beneficio previsto dall'articolo 34 è concesso a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Non può essere, invece, disposto con riferimento alle penalità già versate o regolate contabilmente alla stessa data.

## Articolo 35 - Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

Sono operate importanti modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi. L'articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei commi da 8 a 11, prevede che le cessioni di rottami, cascami e avanzi di materiali ferrosi e non ferrosi e dei relativi lavori, carta da macero, stracci e scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica ecc., si effettuino senza pagamento dell'IVA, ma rispettando i relativi adempimenti formali.

I soggetti ammessi a questo regime speciale, derogatorio alla VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e in vigore fino al 31 dicembre 2003<sup>8</sup>, sono i raccoglitori e i rivenditori di rottami ferrosi:

- senza sede fissa (ambulanti) con qualsiasi volume di affari;
- con sede fissa a condizione che nell'anno solare precedente l'ammontare delle cessioni non sia stato superiore a 1.032.913,80 euro<sup>9</sup>.

L'articolo 35 sopprime sostanzialmente con qualche mese d'anticipo questo regime di sospensione d'imposta, prevedendo l'adozione di un regime di tassazione diverso, modulato sul meccanismo del *reverse-charge*. Tale meccanismo individua il debitore

---

<sup>7</sup> Questo beneficio si applica limitatamente alle penalità relative alle dichiarazioni accolte dai predetti intermediari negli anni 1999 e 2000. Per tali annualità, infatti, sono state rilevate particolari criticità operative, non interamente imputabili agli stessi intermediari, che hanno reso difficoltoso il rispetto puntuale dei termini convenzionali. L'importo complessivo delle penali oggetto della definizione in misura ridotta ammonta a circa 10 milioni di euro per le banche ed a circa 20 milioni di euro per Poste italiane S.p.A. (Cfr. Relazione al decreto legge).

<sup>8</sup> Secondo quanto indicato nella decisione autorizzativa del 18 gennaio 1999 del Consiglio d'Europa.

<sup>9</sup> I raccoglitori e i rivenditori di rottami ferrosi dotati di sede fissa che hanno effettuato nell'anno precedente cessioni per un ammontare superiore a 77.468,53 euro, ma inferiore sempre a 1.032.913,80 euro, possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (IVA 20%), mediante apposita comunicazione preventiva da effettuare nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente a quello nel quale deve avere effetto.

d'imposta nel cessionario e prevede l'obbligo di fatturazione generalizzato da parte del cedente senza addebito dell'imposta e conseguente obbligo del cessionario di integrare la fattura stessa con l'ammontare dell'imposta. In tal senso, il provvedimento apporta alcune modifiche agli articoli 19, 68, 70 e 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 42 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Più precisamente, riformula integralmente il comma 8 dell'articolo 74, prevedendo che per le suddette cessioni al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Il cedente emette, quindi, fattura senza addebito dell'imposta, mentre il cessionario provvede all'integrazione della fattura, con l'indicazione dell'aliquota e del tributo, e all'annotazione nel registro delle vendite e in quello degli acquisti. Queste disposizioni si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi<sup>10</sup>.

Per necessità di coordinamento, la formulazione del comma 9, dell'articolo 74 rimane inalterata risultando perfettamente compatibile con quella nuova del comma 8.

Al contrario vengono abrogati i commi 10 e 11 del medesimo articolo.

### Articolo 36 - Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di IVA

Sono introdotti nuovi adempimenti sia per i fornitori nazionali sia per gli uffici dell'Agenzia delle Dogane nelle ipotesi di acquisto di beni o servizi, ovvero di importazioni di beni con utilizzo del *plafond*, nell'intento di contrastare l'illecito utilizzo di questa agevolazione.

Si stabilisce che i fornitori nazionali degli esportatori abituali debbano inviare entro 15 giorni copia della dichiarazione d'intento, con la quale i clienti chiedono la non applicazione dell'IVA, all'Ufficio dell'Entrate competente nei confronti di quest'ultimi. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione l'Ufficio, segnala le eventuali anomalie riscontrate, rispetto alle informazioni in suo possesso, al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente per l'accertamento dell'esistenza del dichiarante, dell'effettività delle operazioni dal medesimo effettuate, nonché la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del *plafond*.

Per gli uffici dell'Agenzia delle Dogane che ricevono la dichiarazione d'intento, gli stessi devono, in presenza dei medesimi presupposti sopra indicati, entro 30 giorni, richiedere al Comando della Guardia di Finanza competente nei confronti del dichiarante l'accertamento dei requisiti di cui sopra.

---

<sup>10</sup>Tali semilavorati sono quelli di cui di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

- a) ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie;
- b) ferro-leghe;
- c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili;
- d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio.

L'omesso invio della copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle Entrate competente nei confronti del dichiarante da parte dei soggetti fornitori nazionali comporta la sanzione prevista nel comma 3, dell'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 100 al 200% dell'imposta, oltre il pagamento del tributo.

Nei confronti degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta, con la sostituzione dell'ultimo periodo dell'articolo 10 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, s'introduce l'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria, in apposito elenco, anche per via telematica ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, la disponibilità del *plafond* all'inizio di ciascun mese, l'ammontare delle operazioni effettuate in sospensione d'imposta e l'indicazione dei relativi fornitori. Il mancato invio di detto elenco, oltre alle sanzioni applicabili, comporta l'inserimento del contribuente inadempiente in apposito piano di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si prevede altresì che gli uffici, in caso di mancato riscontro tra quanto dichiarato dal contribuente ed i dati in loro possesso, entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco, richiedano l'intervento dei Comandi della Guardia di Finanza territorialmente competenti per l'espletamento dei relativi accertamenti<sup>11</sup>.

## Articolo 37 - Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi

Per assicurare che la notifica di atti e di iscrizioni a ruolo relativi al pagamento di tasse su veicoli e natanti avvenga tenendo conto delle avvenute definizioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289<sup>12</sup> e dell'articolo 5-*quinquies* del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27<sup>13</sup>, la

---

<sup>11</sup> In merito all'entrata in vigore di tale nuovo adempimento vedi A. MILONE, “*Esportatori, denuncia IVA ritardata*”, in *Italia Oggi* del 22 ottobre 2003, pag. 39.

<sup>12</sup> L'articolo 13 della legge finanziaria per il 2003 dà facoltà a regioni, province e comuni di adottare autonomamente provvedimenti di sanatoria per i tributi di propria competenza. Rientra tra tali tributi la tassa automobilistica regionale, applicata ai ciclomotori, veicoli ed autoscafi diversi da quelli da diporto appartenenti a persone residenti o immatricolati nel territorio di una regione (Cfr. Articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281). Fino al 31 dicembre 1992, la tassa automobilistica era erariale, nel senso che veniva computata tra le entrate acquisite dallo Stato. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'intera tassa automobilistica è stata attribuita alle regioni a statuto ordinario. Pertanto tutte le violazioni relative alla tassa automobilistica regionale dovuta dal 1° gennaio 1993 rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 13 e possono quindi essere oggetto di sanatoria su decisione delle regioni a statuto ordinario. Per quanto concerne le province autonome di Trento e Bolzano, le stesse a decorrere dal 1 gennaio 1999, hanno istituito la tassa automobilistica provinciale, prevedendo la contemporanea cessazione, nel territorio della provincia, della tassa automobilistica erariale. Anche in questo caso tali province possono concedere la sanatoria, in applicazione dell'articolo 13 della legge n. 289 del 2002, per le violazioni relative a tale tassa provinciale dovuta dalla data della sua istituzione. (Cfr. sul tema la circolare n. 5 del 13 maggio 2003).

<sup>13</sup> L'articolo 5-*quinquies* del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 dispone che le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale (c.d. bollo auto) possano essere definite mediante il pagamento della stessa tassa, senza applicazione di interessi e sanzioni. Qualora sia stata notificata una cartella di pagamento, le medesime violazioni possono essere definite con il pagamento della tassa al concessionario della riscossione. E' comunque escluso il rimborso delle somme pagate in eccedenza entro la stessa data.

(segue nota)

disposizione in esame prevede il differimento al 31 dicembre 2005 dei termini per procedere ai rimborsi ed ai recuperi delle predette tasse<sup>14</sup>, che scadono nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003) e lo stesso 31 dicembre 2005. Ciò consente all’Amministrazione finanziaria di poter operare un’esatta ricognizione degli effettivi debitori cui notificare gli atti di recupero.

### Articolo 38 - Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca, e alienazione dei veicoli

La disposizione introduce significativi interventi volti a semplificare le procedure e gli adempimenti in materia di misure cautelari esercitate sui veicoli. La disciplina prevede anche il coinvolgimento dell’Agenzia del Demanio in taluni specifici casi di liquidazione di importi dovuti dal proprietario del veicolo, nonché un coinvolgimento nell’operazione di alienazione e nell’esercizio di attività ad essa connesse.

### Articolo 39 - Altre disposizioni in materia di entrate

La disposizione contiene un complesso di interventi in varie materie tutti volti a potenziare le entrate.

In particolare, tale norma:

- a) disciplina aspetti della liquidazione dell’imposta di consumo;
- b) interviene in materia di riscossione dei crediti vantati da specifici enti pubblici con il coinvolgimento della Agenzia delle Entrate;
- c) dispone la riduzione di trasferimenti dello Stato agli enti di cui al punto precedente;
- d) disciplina la fissazione e la variazione dei prezzi dei prodotti soggetti a monopolio fiscale;
- e) proroga al 31 ottobre 2004 il termine per il collegamento obbligatorio in rete degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito.

I commi dal 6 al 15 hanno ad oggetto interventi nella materia dei giochi e scommesse con lo scopo di contrastare la diffusione del gioco illecito, adeguare le entrate era-

*(segue nota 13)*

---

Sulla base di quanto indicato in riferimento all’articolo 13 della legge finanziaria 2003 possono fruire di tale definizione agevolata tutti coloro che hanno commesso le citate violazioni:

- fino al 31 dicembre 1992, indipendentemente dalla Regione di iscrizione al P.R.A. dei veicoli;
- fino al 31 dicembre 1998, per le province autonome di Trento e Bolzano;
- entro il 31 dicembre 2001, con riferimento ai veicoli iscritti al P.R.A. nelle regioni a statuto speciale.

**14** L’articolo in esame deroga le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente che prevedono che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possano essere prorogati. (Cfr. Articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, c.d. Statuto del contribuente).

riali alle potenzialità economiche del comparto, adeguamento della disciplina nazionale a quella comunitaria.

#### Articolo 40 - Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta

Sono introdotte limitazioni al credito d'imposta relativamente ai dividendi distribuiti dalle società. In particolare, è previsto che nel caso di distribuzioni di utili accantonati a riserve che siano deliberate successivamente al 30 settembre 2003 fino alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003, il credito d'imposta spetta nella misura del 51,51% ed è utilizzabile dal percipiente esclusivamente ai fini della compensazione di debiti tributari relativi al periodo d'imposta in cui il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo.

Il regime di limitazione del credito di imposta è applicabile anche in caso di distribuzione di utili deliberate precedentemente alla data del 30 settembre 2003 qualora sia stata deliberata successivamente alla data del 1° settembre 2003 la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

#### Articolo 41 - Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari

Sono apportate talune modificazione al regime tributario dei titoli obbligazionari. Ai fini degli adempimenti tributari connessi a detti titoli obbligazionari, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari sono state poste nella stessa posizione degli altri intermediari (banche e società di intermediazione mobiliare). E' stato abrogato lo speciale coefficiente di rettifica per la misurazione degli interessi relativi alle obbligazione senza cedola da assoggettare a tassazione (“equalizzatore”), previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

## DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004

### Articolo 2 - Disposizioni fiscali per il settore agricolo

L'articolo contiene alcune disposizioni di natura fiscale per il settore agricolo.

In particolare, prevede:

- lo spostamento in avanti di un anno del progressivo allineamento dell'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e i loro consorzi. Pertanto, per il 2003 l'aliquota IRAP è pari all'1,9%, in luogo del 3,75%, mentre per il 2004 l'aliquota è pari al 3,75%, in luogo del 4,25%;
- la proroga per l'anno 2004 del regime speciale IVA per i contribuenti con volume d'affari superiore ai 20.658,28 euro;
- la proroga per l'anno 2004 delle agevolazioni fiscali previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, precedentemente già prorogate dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tali agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%;
- l'esenzione da accise per l'anno 2004 per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- la proroga per l'anno 2004 delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali disposizioni concedono alle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70%:
  - a) un credito d'imposta pari all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni del personale di bordo;
  - b) l'esclusione dell'80% del reddito derivante dall'utilizzo delle navi;
  - c) un esonero dei versamenti contributivi a carico del datore di lavoro;
- la modifica dell'articolo 29 del T.U.I.R. n. 917/86. E' sostituita la lettera c), del comma 2, per armonizzarla alla nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile, a seguito della ridefinizione della nozione di imprenditore agricolo operata dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- l'introduzione dell'articolo 78-*bis*, rubricato “Altre attività agricole”, nel T.U.I.R. n. 917/86;
- l'inserimento del comma 2-*bis* nell'articolo 85 del T.U.I.R. n. 917/86. Il nuovo comma stabilisce che, per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 81, lettera *i*), del T.U.I.R. n. 917/86), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29 del T.U.I.R. n. 917/86, eccedenti i limiti di cui alla lettera *c*), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-*bis* del T.U.I.R. n.

- 917/86, in luogo della differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione;
- l'introduzione dell'articolo 34-*bis*, rubricato “Fornitura di beni e servizi nel settore agricolo”, nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, c.d. Testo Unico IVA. L'articolo concerne la forfetizzazione dell'IVA nell'ambito delle attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi nel settore agricolo di cui al comma 3, dell'articolo 2135 del codice civile;
  - la modifica della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Si riduce l'aliquota IVA al 10% per le imprese agricole relativamente alla fornitura di energia e gas.

### Articolo 3 – Altre misure

Con l'articolo 3, rubricato “Altre misure”, il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 provvede, in generale, a prorogare per tale annualità molte disposizioni fiscali in scadenza il prossimo 31 dicembre 2003.

Più in particolare, sono soggetti a proroga sino al 31 dicembre 2004:

- a) la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449/1997, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36% degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;
- b) la clausola di salvaguardia che consente ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare le disposizioni del T.U.I.R. n. 917/86 in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli;
- c) il regime di tassazione dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, che prevede la concorrenza alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro;
- d) il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 448/2001, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico;
- e) le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del D.L. n. 356/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418/2001;
- f) le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine;
- g) l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 19-*bis* del D.P.R. n. 633/1972; la contestuale riduzione di tale indetraibilità al 90% dell'ammontare (ed al 50% nel caso di veicoli

- con propulsori non a combustione interna) relativo all’acquisto, all’importazione e all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli;
- h) l’aliquota di compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’Irpef nella misura, rispettivamente, del 6,5% e dell’1%;
  - i) le disposizioni in tema di istituzione e lavori dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002.

Il disegno di legge finanziaria proroga altresì l’incentivo fiscale (sotto forma di detrazione dall’Irpef) previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448/2001, in tema di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, con riferimento ai lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2005.

L’ultimo comma dell’articolo 3 reca, infine, una disposizione di favore per la determinazione del reddito dei soggetti titolari esclusivamente di redditi di pensione, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Più segnatamente, tale disposizione inserisce una sorta di franchigia in favore dei predetti soggetti che superino il reddito di pensione limite della *no tax area*, pari a 7.500 euro, al massimo, di 300 euro.

In questo caso, si prevede che il reddito complessivo, da cui, ai sensi dell’articolo 11, comma 1-*bis*, del T.U.I.R. n. 917/86, sottrarre l’ammontare limite di 7.500 euro per il calcolo dell’imposta netta non dovuta (pari a quella eccedente tale differenza), deve essere abbattuto dei suddetti redditi di terreni e dell’abitazione principale.

A titolo esemplificativo, ipotizzando un reddito complessivo di 8.480 euro, formato da redditi di pensione, di terreni e da abitazione principale pari, rispettivamente, a 7.700, 180 e 600 euro, l’imposta netta non dovuta risulterà pari alla quota eccedente la differenza tra detto reddito complessivo, al netto dei redditi di terreni e da abitazione principale, e la soglia di 7.500 euro, ovverosia 200 (diversamente dal precedente regime che, non prevedendo la franchigia, avrebbe comportato la non deducibilità della quota di imposta eccedente 980).

## Articolo 17 - Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare

Per i contributi di assistenza sanitaria il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente è fissato in 3.615,20 euro per il 2003 e 2004.

L’articolo contiene anche talune disposizioni innovative a proposito del trattamento fiscale dei “vecchi” fondi pensione.

## Articolo 19 - Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad internet nonché altri interventi in materia di comunicazioni

E' previsto un contributo dello Stato di 150 euro a beneficio di coloro che, risultando in regola con il pagamento del canone della radiotelevisione, acquistino oppure noleggiino un apparecchio idoneo a consentire la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale (i cosiddetti T-DVB).

E' previsto altresì, un contributo di 75 euro finalizzato a finanziare l'acquisto oppure il noleggio di un apparecchio per la trasmissione o ricezione a banda larga dei dati via internet.

I contributi sono erogati fino alla capienza rispettivamente di 120 e 30 milioni di euro.

## Articolo 20 - Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie

Sono previsti interventi di spesa volti a finanziare progetti che incentivino la diffusione e la utilizzazione di strumenti informatici presso i giovani di età superiore ai 16 anni, nonché presso le università.

Le modalità di attuazione dei progetti saranno disciplinate dal Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Innovazione e della Tecnologia.